

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4099-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della difesa

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(V. Stampato n. 4099)

approvato dal Senato della Repubblica il 18 gennaio 2000

(V. Stampato Camera n. 6688)

modificato dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 2001*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, approvato dal Senato il 18 gennaio 2000, è stato modificato dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2001. La variazione rispetto al testo adottato in prima lettura, di portata invero limitata, contenuta nel comma 1 dell'articolo 3, si è resa necessaria per far decorrere dal 2001, anziché dal 1999, come originariamente previsto, l'onere fi-

nanziario inerente all'applicazione del provvedimento, valutato in lire 40 milioni per anni alterni.

In tali condizioni, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

MIGONE, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

20 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per anni alterni a decorrere dal 1999, si provvede **quanto a lire 40 milioni per il 1999** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e **quanto a lire 40 milioni per il 2001** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per anni alterni a decorrere dal **2001**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

